

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1973

#### Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge vengono emanate disposizioni per la utilizzazione e la ripartizione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, in conformità alle norme della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sulle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

I proventi realizzati con la gestione di detta casa da gioco trascendono — invero — l'entità ed i bisogni della collettività locale, per cui appare opportuno mantenere la destinazione di una quota degli stessi a finalità di carattere sociale sul piano nazionale.

Con la citata legge n. 1041, venne istituito apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato per la riassegnazione al capitolo n. 2181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, allo scopo di acquisire i proventi di detta casa da gioco e di consentire quindi l'erogazione di contri-

buti a favore di enti pubblici e di altri enti giuridicamente riconosciuti per la realizzazione di opere e di altre attività aventi finalità di interesse sociale.

È da tenere conto, però che detta legge n. 1041 dispone, all'articolo 3, che tutte le somme — percepite indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato, sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dall'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, da versare in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo di bilancio — non potranno più essere acquisite o utilizzate qualora, *entro un anno dall'entrata in vigore della legge (30 dicembre 1972)*, non intervengano apposite disposizioni legislative che ne autorizzino la percezione.

Con l'articolo unico del disegno di legge che si propone, viene appunto delineata una disciplina della materia, idonea a sopperire alle esigenze sopra citate.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

A decorrere dal 30 dicembre 1972, i proventi della gestione della casa da gioco di Campione d'Italia — al netto dei prelievi fiscali, del canone dovuto al gestore o delle spese di gestione nel caso di conduzione diretta nonchè delle somme spettanti al Comune per il pareggio del proprio bilancio, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, tenute presenti le particolari condizioni geo-politiche e le esigenze di sviluppo di quel Comune — sono versate, a fine di ogni decade, a cura del Comune stesso in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro sono disposte corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere erogate a favore di enti pubblici e di altri enti giuridici riconosciuti, per la realizzazione di opere e di altre attività aventi finalità di interesse sociale.

Una quota dei suddetti fondi, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro dell'interno, è riservata agli enti pubblici e ad altri enti giuridicamente riconosciuti della provincia di Como per le finalità di cui al comma precedente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno è tenuto a presentare, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, i conti consuntivi della soppressa gestione fuori bilancio riguardanti i proventi della suddetta casa da gioco per gli esercizi relativi all'ultimo quinquennio.

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPRE, CIPELLINI e LICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1973

Modifica alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, le spese dei piani di ricostruzione degli abitati distrutti dalla guerra, attuati dai comuni col finanziamento dello Stato, devono essere rimborsate dai comuni nella misura del 50 per cento se trattasi di comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in 30 annualità. Per i comuni con popolazione superiore il rimborso da parte dell'ente locale deve essere totale.

Trattasi di comuni in gran parte montani, quelli di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che non hanno alcuna possibilità di recuperare queste spese, afflitti da pesanti bilanci e da permanenti servitù militari, come quello, ad esempio, di Forni di Sotto in Carnia il quale, interamente distrutto per incendio dai nazisti nell'estate 1944, deve procrastinare il pagamento di salario e stipendio ai due dipendenti per essere puntuale nei pagamenti delle rate di rimborso. Occorre un provvedimento riparatorio che

escluda da detto onere i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti con distruzioni subite per quota di almeno il 75 per cento e che riduca l'onere del rimborso al 50 per cento per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e con danni di almeno il 50 per cento, con obbligo per lo Stato del rimborso di quanto già pagato in eccedenza al disposto del presente disegno di legge.

Trattasi di un atto di giustizia che vuole lasciare almeno vivere questi comuni che hanno subito gravissimi sacrifici in vite umane e in abitazioni distrutte, per una guerra che non hanno di certo loro voluta, e che a 28 anni dalla fine della guerra non hanno ancora, per ritardi dello Stato, completamente potuto provvedere alla ricostruzione di quanto allora distrutto.

Si confida nella urgente approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Dopo il comma terzo dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è aggiunto il seguente comma:

« Il recupero è escluso per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che hanno subito distruzioni superiori al 75 per cento e viene ridotto al 50 per cento per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che hanno subito distruzioni superiori al 50 per cento ».

## Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261. Alla restituzione delle somme già recuperate nei confronti dei comuni, lo Stato provvederà entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni, si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.